


- **IMPIANTI DI MESSA A TERRA**
- **IMPIANTI ELETTRICI NELLE ZONE CON PERICOLO D'ESPLOSIONE**
- **IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE**

## **REGOLAMENTO DI ISPEZIONE DPR 462/2001**



1	Scopo e campo di applicazione .....	2
2	Termini e definizioni.....	2
3	Responsabilità .....	2
4	Adempimenti previsti dal DPR 462/01 .....	3
4.1	Identificazione dei luoghi di lavoro.....	3
4.2	Impianti sottoposti a verifica .....	3
4.3	Omologazione e verifiche .....	4
5	Gestione delle attività di verifica.....	5
5.1	Offerta economica .....	5
5.2	Procedure di verifica.....	5
5.3	Strumentazione .....	6
5.4	Impegni e responsabilità del committente.....	6
5.5	Svolgimento in sicurezza della verifica .....	7
6	Risultati della Verifica.....	7
6.1	Rapporto di ispezione .....	7
6.2	Registro dei verbali di ispezione .....	7
6.3	Modalità di riferimento alla conformità .....	7
7	Riservatezza.....	7
8	Reclami e ricorsi .....	7
8.1	Gestione dei Reclami .....	7
8.2	Gestione dei Ricorsi .....	8
8.3	Ricusa.....	8
9	Tariffario .....	8
10	Fatturazione .....	8
11	Indipendenza.....	8
12	Trattamento dei dati personali .....	9
13	Controllo del MiSE e/o ACCREDIA .....	9
14	Modifica del Regolamento di certificazione.....	9

## 1 Scopo e campo di applicazione

Nel presente regolamento sono definite le procedure applicate da OVERTEC per la esecuzione delle verifiche elettriche in accordo al DPR 462 del 22/10/2001 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi":

- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione fino a 1000 V;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;
- impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Nella definizione delle attività si fa riferimento alla norma CEI 0-14 del 2005 "Guida all'applicazione del DPR 462/01".

**L'accesso ai servizi** è aperto a tutte le Organizzazioni che si configurino come luogo di lavoro secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 1 del DPR 462/01 e dalla circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 26870 del 5 maggio 2005.

## 2 Termini e definizioni

La terminologia utilizzata da OVERTEC nello svolgimento delle verifiche elettriche è in accordo ai seguenti documenti legislativi e normativi:

- DPR 462 del 22/10/2001 e direttiva MAP del 11/3/2002 menzionati al precedente par3;
- LINEA GUIDA CEI 0-14
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000 del marzo 2005 intitolata "Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali".

## 3 Responsabilità

OVERTEC non delega ad altri soggetti l'esecuzione di parti delle attività descritte ed ha la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del cliente.

Le attività di verifica sono svolte con ispettori sotto diretto controllo di OVERTEC.

Il regolamento aggiornato è scaricabile dal sito Internet [www.overttec.it](http://www.overttec.it).

OVERTEC applica il presente regolamento in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni, assicurando l'accesso a tali servizi senza porre in atto condizioni di tipo finanziario o di altra natura (dimensioni dell'organizzazione cliente, appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo, numero di impianti da sottoporre a verifica, ecc.).

Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verifica, OVERTEC per suo statuto non svolge - né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate - attività di progettazione, costruzione, installazione o altro servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di ciascuna verifica.

## **4 Adempimenti previsti dal DPR 462/01**

### **4.1 Identificazione dei luoghi di lavoro**

Ai fini del DPR 462/01, i luoghi di lavoro, in relazione ai rischi presenti, si suddividono in: luoghi a maggior rischio in caso di incendio, luoghi con pericolo di esplosione, cantieri edili, locali medici e luoghi ordinari.

#### **4.1.1 Luoghi a maggior rischio in caso di incendio (Ma.R.C.I)**

Il rischio relativo all'incendio è il prodotto della probabilità che si sviluppi un incendio per l'entità del danno probabile che l'incendio può produrre in quel luogo. I luoghi Ma.R.C.I. sono i luoghi dove il rischio relativo all'incendio è maggiore rispetto ai luoghi ordinari.

L'individuazione dei luoghi Ma.R.C.I. spetta al datore di lavoro nell'ambito della valutazione dei rischi finalizzata alla prevenzione incendi, effettuata ai sensi del D Lgs 81/08 e del DM 10.03.98.

Sono, comunque, da considerare a maggior rischio in caso d'incendio i seguenti ambienti:

- Con elevata densità di affollamento o elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l'elevato danno ad animali, persone e cose (ad esempio ospedali, carceri, locali sotterranei aperti al pubblico);
- Con strutture portanti combustibili (edifici costruiti in legno senza particolari requisiti antincendio ad esempio baite);
- gli ambienti dove si fa lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di materiale combustibile (depositi legnami, depositi materiale plastico, depositi di vestiari, ecc.) aventi la classe del comportamento antincendio > 30.

Per una trattazione approfondita si rimanda all'articolo "Luoghi Ma.R.Ci, le novità con l'edizione CEI 64-8 del 2021" presente sul sito [www.overttec.it](http://www.overttec.it)

#### **4.1.2 Luoghi di lavoro con pericolo di esplosione**

Sono da considerare con pericolo d'esplosione i luoghi ove sono presenti atmosfere esplosive tali da richiedere apposite misure di prevenzione. E' da considerarsi atmosfera esplosiva la miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta (DLgs 81/08, Titolo XI)

Sono, inoltre, da considerarsi con pericolo di esplosione i luoghi nei quali vengono prodotte, manipolate, lavorate e depositate materie esplosive considerate tali dal regolamento al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del R. D. 6 maggio 1940 n. 635 (tabella A punto 51 del DM del Ministero del Lavoro 22/12/58).

#### **4.1.3 Cantieri edili**

Si rimanda alle definizioni di cui al DLgs 81/2008 Titolo IV e della Norma CEI 64-8, Sezione 704.

#### **4.1.4 Locali medici**

Sono i luoghi destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, sorveglianza e riabilitazione pazienti (ad esempio gli ospedali, cliniche private, studi medici e dentistici, locali dedicati ad uso medico nei luoghi di lavoro, ecc.). Sono compresi fra questi locali anche quelli destinati ad uso estetico (Norma CEI 64-8, Sezione 710). Sono assimilabili ai locali ad uso medico anche i locali ad uso medico-veterinario.

#### **4.1.5 Luoghi ordinari**

Sono da considerare ordinari tutti i luoghi che non rientrano nei casi precedentemente considerati.

## **4.2 Impianti sottoposti a verifica**

### **4.2.1 Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche**

Sono soggetti a denuncia gli impianti realizzati ai sensi degli articoli 38 e 39 del DPR 547/55 ora abrogati e superati dagli articoli 29 e 84 del DLgs 81/2008 per la protezione dalle fulminazioni

Secondo il DPR 547/55 erano soggetti gli impianti relativi a:

- aziende e lavorazioni espressamente indicati nel DPR 689/59.
- i camini industriali (in base alla valutazione del rischio di fulminazione)

- le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisorie, i recipienti e gli apparecchi metallici, situati all'aperto, (in base alla valutazione del rischio di fulminazione).

Ora l'art. 29 del D.Lgs. 81/08 fa carico al Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compreso ovviamente il rischio dovuto al fulmine e tale obbligo prescinde dalle dimensioni e dalla natura metallica o non metallica, della struttura.

In merito alla protezione dai fulmini l'Art. 84 recita: "Il Datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche."

Per maggiori informazioni si rimanda nell'apposita sezione "approfondimenti" sul sito [www.overttec.it](http://www.overttec.it).

#### **4.2.2 Impianti di messa a terra**

Sono soggetti a denuncia gli impianti di terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti elettrici indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione. Per impianto di terra si deve intendere l'insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori (nodi) principali di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Ai fini del DPR 462/01 si intendono facenti parte dell'impianto di terra anche i segnalatori di primo guasto (ove esistenti) ed i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione.

#### **4.2.3 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione**

Sono sottoposti ad obbligo di denuncia le installazioni elettriche nelle zone 0 e 1 dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili e nelle zone 20 e 21 dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili.

### **4.3 Omologazione e verifiche**

#### **4.3.1 Omologazione**

Per omologazione si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale si verifica la rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici previsti dalla normativa.

La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08.

L'omologazione per gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche si intende soddisfatta con il rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte da parte dell'installatore. Entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'impianto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed alle strutture di vigilanza territorialmente competenti.

Per i soli luoghi con pericolo di esplosione l'omologazione dell'impianto è fatta dalla ASL/ARPA territorialmente competente attraverso la prima verifica. Entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità alle strutture di vigilanza territorialmente competenti.

#### **4.3.2 Verifica periodica**

E' l'insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza. Le verifiche periodiche sono effettuate dagli Organismi Abilitati o dal ASL.

#### **4.3.3 Verifica straordinaria**

E' l'insieme delle procedure con le quali si accerta l'esistenza dei requisiti tecnici di sicurezza in caso di:

- esito negativo della verifica periodica;
- modifica sostanziale dell'impianto;
- richiesta del datore del lavoro.

Per valutare quando una modifica deve essere considerata sostanziale e, quindi, quando le modifiche sostanziali richiedono una verifica straordinaria ci si può rifare alla circolare n°12988 del 24/10/1994 emanata dall'ISPESL e che riporta ad esempio:

- variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione.
- aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina.
- una modifica del sistema elettrico, se tale modifica interessa tutto l'impianto;
- negli impianti di IIa categoria l'aumento del numero delle cabine di trasformazione.
- cambio di destinazione dell'utenza, con diversa applicazione normativa (es. magazzino di vendita trasformato in ambulatorio medico).

#### **4.3.4 Periodicità**

Relativamente alla periodicità delle verifiche valgono le seguenti osservazioni

- Negli ambienti ordinari la periodicità delle verifiche è di 5 anni.

- Nei Cantieri edili, locali medici, ambienti a maggior rischio in caso di incendio e luoghi con pericolo di esplosione la periodicità delle verifiche è di 2 anni
- Nei luoghi di lavoro in cui sono presenti alcuni ambienti soggetti a verifica biennale ed altri soggetti a verifica quinquennale, è opportuno che tutti gli ambienti vengano sottoposti a verifica biennale, a meno che i luoghi e le attività che comportano verifiche biennali siano isolate o compartimentate in maniera che i rischi provenienti da questi ambienti restino confinati.

## **5 Gestione delle attività di verifica**

### **5.1 Offerta economica**

I servizi di verifica sono forniti da OVERTEC nei termini ed alle condizioni precisate nel presente documento e nell'offerta tecnico – economica.

L'offerta si intende formulata, riesaminata e approvata al momento dell'emissione e dell'invio al cliente. Con l'apposizione delle tre firme da parte del cliente l'offerta si intende accettata e il contratto perfezionato.

L'offerta contiene le informazioni necessarie per identificare il richiedente, il datore di lavoro, l'impianto.

Le modalità generali di svolgimento delle verifiche elettriche sono in accordo al DPR 462/01 e alla direttiva del 11/3/2002 menzionati precedentemente, nonché a tutte la normativa tecnica vigente in materia.

L'offerta economica viene formulata sulla base della tariffa minima di cui al tariffario unico INAIL del 7 Luglio 2005, a cui sono eventualmente aggiunti costi di trasferta o costi aggiuntivi in base a specifiche criticità.

### **5.2 Procedure di verifica**

Durante le verifiche deve essere garantito ai tecnici OVERTEC il libero accesso ai luoghi di lavoro, alla documentazione e l'assistenza necessaria da parte di personale esperto dell'Organizzazione incaricato dell'assistenza alla verifica.

La verifica in campo è preceduta da un esame della documentazione relativa all'oggetto della verifica, effettuata dall'ispettore OVERTEC presso gli uffici del cliente.

La verifica in campo viene svolta dal tecnico OVERTEC, assistito da personale tecnico qualificato messo a disposizione dal richiedente (art. 13 DM 12/09/1959) che provvederà al coordinamento delle attività, all'accesso ai locali e ai quadri elettrici, apertura e chiusura di involucri, ecc.

La verifica è volta a verificare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni delle norme in vigore, attraverso esame a vista e strumentali come descritto nel presente paragrafo e sul sito [www.overtec.it](http://www.overtec.it).

#### **5.2.1 Verifica dell'impianto di messa a terra.**

Presa visione della documentazione tecnica esistente:

- Denuncia (Modello B) per impianti messi in esercizio prima del 03/2002.
- Schema elettrico per impianti messi in esercizio prima del 03/1990
- Dichiarazione di conformità, Schema elettrico, progetto (se richiesto) per impianti messi in esercizio dopo il 03/1990
- Valori della Corrente di guasto monofase a terra e tempo di intervento delle protezioni a monte per impianti dotati di cabina propria.
- Progetto, secondo quanto previsto dall'art. 5 del DM 37/08 (o art4 del DPR 447/91) (es: schema unifilare generale, schema unifilare dei quadri, planimetria ecc. Vedere quanto riportato nella sezione "approfondimenti" sul sito [www.overtec.it](http://www.overtec.it))

Verifiche a vista:

- Rispondenza al progetto
- Funzionalità, identificazione e conformità degli impianti
- Stato degli isolanti, involucri e gradi di protezione
- Stato dei collegamenti, identificazione e isolamento dei cavi
- Stato e funzionalità dei quadri

Verifiche strumentali: (con strumentazione sottoposta a controllo periodico dello stato di taratura.)

- Misura della resistenza di terra (sistemi TT)
- Misura dell'impedenza del LOOP di guasto (sistemi TN)
- Misura della resistenza di cabina con il metodo volt-amperometrico.

- Verifica del funzionamento e coordinamento dei dispositivi differenziali e/o di max corrente.
- Verifica della continuità dei conduttori di protezione a campione sulle prese.
- Misura delle tensioni di contatto in caso di non rispetto dei limiti di UE Tensione totale di terra – UTP Tensione di contatto ammissibile (CEI 99-3)

### 5.2.2 Verifica dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Presenza visione della documentazione tecnica:

- Valutazione del rischio di fulminazione.
- Progetto obbligatorio del LPS (relazione, planimetrie, caratteristiche dell'impianto, ecc)

Verifiche a vista e strumentali:

- Rispondenza al progetto e assenza di modifiche.
- Continuità elettrica fra organi captatori, captatori e calate, calate e dispersori
- Assenza di fenomeni di corrosione o ossidazione
- Corretto ancoraggio degli elementi alle strutture
- misura della resistenza di terra del sistema di dispersori

### 5.2.3 Verifica degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione.

Presenza visione della documentazione tecnica:

- Denuncia ex Mod.C per impianti messi in esercizio prima del 22/01/2002, Comunicazione art.5 DPR 462/01 per impianti messi in esercizio dopo il 23/01/2002.
- Dichiarazione di conformità 46/90 per impianti messi in esercizio prima 13/03/90 - 26/03/08, Dichiarazione di conformità 37/08 per impianti messi in esercizio dopo il 26/03/08.
- "Documento sulla protezione contro le esplosioni" di cui all'art 294 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. redatta da tecnico competente e approvata dal Datore di Lavoro,
- Caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze e identificazione dei luoghi pericolosi e le relative sorgenti di emissione
- Classificazione dei luoghi conforme alle norme CEI 31-30 e la guida 31-35/A (planimetrie, piante, sezioni con sorgenti di emissione, aree pericolose, zonizzazione)

Verifiche a vista e strumentali:

- Rispondenza al progetto e assenza di modifiche.
- Ispezione delle componenti e apparecchiature (custodie, pressacavi, raccordi di bloccaggio, ecc)
- collegamenti elettrici a terra delle parti metalliche
- presenza di targhe e contrassegni
- tutte le verifiche previste dalla CEI EN 60079-17 (CEI 31-34)

## 5.3 Strumentazione

Per l'esecuzione delle prove eseguite nel corso della verifica saranno usati idonei strumenti di proprietà Overtec, sottoposti a periodico controllo dello stato di taratura presso laboratori accreditati:

- apparecchi per la prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali
- misuratore della resistenza di isolamento
- misuratore della resistenza (sistemi TT) e dell'impedenza (sistemi TN) dell'anello di guasto
- strumento per il controllo della funzionalità degli interruttori differenziali
- Strumento per la misura della tensione di passo e contatto.

## 5.4 Impegni e responsabilità del committente

Il Committente è tenuto a:

- rispettare le prescrizioni contenute nel DPR n. 462/01 e nelle relative procedure OVERTEC applicabili;
- consentire l'accesso ai luoghi oggetto di verifica, fornire i mezzi e gli aiuti necessari per le operazioni di verifica e dare la necessaria assistenza, con personale idoneo, ai tecnici OVERTEC durante le visite;
- tenere a disposizione del tecnico OVERTEC la documentazione tecnica dell'impianto di terra. Nel caso in cui tale documentazione sia ritenuta insufficiente ai fini della corretta e sicura esecuzione delle verifiche, OVERTEC potrà concordare con il Committente un rinvio o una sospensione delle verifiche stesse ed il Committente si impegnerà ad integrare la documentazione mancante.
- mettere a disposizione all'atto della verifica, i mezzi opportuni (ad esclusione delle attrezzature ed apparecchiature di misurazione) e il personale occorrente (D.M. 12/9/59 – Art. 13); detto personale dovrà agire sotto la vigilanza di un preposto ai lavori designato dal Cliente ed incaricato al

coordinamento delle attività di verifica (eventuali costi dell'assistenza di tale personale sono a carico del Cliente).

- Ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a OVERTEC le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale OVERTEC, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con OVERTEC ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza
- sollevare OVERTEC da qualsiasi responsabilità in caso mancata esecuzione della verifica periodiche per cause non imputabili a OVERTEC;
- sollevare OVERTEC da qualsiasi responsabilità in caso di eventuali danni agli impianti elettrici o a componenti ad essi connessi nel caso in cui tali danni siano riconducibili a differenze, modifiche, riparazioni o trasformazioni dell'impianto soggetto a visita rispetto alla configurazione descritta nei documenti contrattuali delle quali il Committente non abbia preventivamente informato OVERTEC.

### 5.5 Svolgimento in sicurezza della verifica

Al fine di garantire che l'ispezione si svolga in condizioni di sicurezza e di salvaguardia della salute e dell'integrità fisica, il richiedente ai sensi del DLgs 81/08 art.26, è obbligato a fornire a OVERTEC dettagliate informazioni su eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare i tecnici e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare.

In caso di mancanza delle condizioni minime di sicurezza la verifica sarà interrotta immediatamente addebitando comunque una tariffa oraria di € 60, (minimo di 2 ore).

## 6 Risultati della Verifica

### 6.1 Rapporto di ispezione

Il rapporto di ispezione relativo ad ogni verifica effettuata, dopo riesame da parte del Responsabile Tecnico, viene emesso da OVERTEC, su apposita modulistica esclusivamente in formato PDF con firma grafica dell'ispettore, riportante i risultati dei controlli eseguiti e relativo esito.

Il verbale, se non diversamente concordato in forma scritta, è inviato per mail al cliente entro 2 giorni lavorativi dall'evidenza del saldo della fattura.

In caso di verbale negativo OVERTEC emette il rapporto di ispezione indipendentemente dal saldo delle spettanze e ne dà informazione via PEC all'autorità giudiziaria o altra autorità preposta.

### 6.2 Registro dei verbali di ispezione

Il verbale, predisposto tramite software gestionale proprietario, risulta immediatamente presente nel registro delle verifiche.

Il registro non è disponibile al pubblico (per ragioni di riservatezza) e viene tenuto a disposizione delle autorità preposte per legge, nel caso di loro eventuali accertamenti.

### 6.3 Modalità di riferimento alla conformità

Eventuali riferimenti al verbale di verifica da parte del Cliente non devono indurre ad errate interpretazioni da parte del lettore.

## 7 Riservatezza

OVERTEC assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la verifica degli impianti vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge o disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica.

In tali casi eccezionali, il cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale OVERTEC coinvolto nelle verifiche sottoscrive un impegno formale alla riservatezza; inoltre le registrazioni di tutti i tipi di controllo vengono rese disponibili esclusivamente al cliente con copia per l'archivio.

## 8 Reclami e ricorsi

### 8.1 Gestione dei Reclami

Chiunque voglia segnalare un reclamo può farlo inoltrando una mail all'indirizzo:

[overtec@pec.it](mailto:overtec@pec.it) (posta certificata) o all'indirizzo [info@overtec.it](mailto:info@overtec.it) e posto all'attenzione del "Responsabile Qualità"; alla ricezione del reclamo formale, viene avviata una inchiesta.

Entro 5 giorni lavorativi, il Responsabile delle attività di Certificazione RCERT avvia una indagine interna su cause e contenuti del reclamo.

Al termine dell'indagine, RCERT predispone e invia al reclamante una risposta scritta con l'esito dell'indagine e le eventuali azioni intraprese.

Se il reclamo ha come oggetto una attività svolta dal RCERT, il reclamo sarà gestito dal vice responsabile, per mantenere una indipendenza di giudizio.

Ogni reclamo viene portato a conoscenza del comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità.

## 8.2 Gestione dei Ricorsi

Ogni cliente può presentare un ricorso contro le decisioni di OVERTEC, in caso di respinta della richiesta di verifica o di divergenze sull'esito della verifica.

Gli interessati, questi possono fare ricorso per iscritto, motivando esaurientemente la propria richiesta, alla direzione generale, che provvederà agli accertamenti del caso e deciderà insindacabilmente.

Gli oneri sostenuti dall'Istituto per gli accertamenti addizionali occorrenti sono a carico degli interessati ricorrenti, salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

I ricorsi devono essere presentati per iscritto a OVERTEC con tutta la documentazione disponibile e pertinente entro 15 giorni dalla decisione di OVERTEC.

Per segnalare il ricorso il cliente deve inoltrare una mail all'indirizzo [overtec@pec.it](mailto:overtec@pec.it) (posta certificata) o all'indirizzo [info@overtec.it](mailto:info@overtec.it) e posto all'attenzione del "Responsabile delle attività di certificazione"

il ricorso è pertanto gestito da persona non coinvolta nell'oggetto del ricorso. Normalmente l'incaricato è il Responsabile delle attività di certificazione RCERT. Nel caso il ricorso sia relativo alle decisioni prese da quest'ultimo, il ricorso sarà gestito dal vice responsabile, per mantenere una indipendenza di giudizio.

il Responsabile della pratica di ricorso prepara quindi un rapporto relativo al ricorso con le analisi dello stesso e le decisioni in merito.

Il tutto viene quindi portato all'attenzione del legale rappresentante, il quale decide di accogliere o rifiutare il ricorso basandosi sul rapporto e sulla documentazione del ricorrente.

La decisione è comunicata al ricorrente per iscritto, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del ricorso.

In caso di rifiuto del ricorso, e se il cliente ritiene di non essere tutelato dalla suddetta decisione, e sorga quindi un contenzioso, si ricorrerà all'intervento del foro competente che è quello di Roma.

OVERTEC conserva tutte le registrazioni relative ai reclami ed agli appelli.

Ogni ricorso viene portato a conoscenza del comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità.

## 8.3 Ricusa

Il giorno della verifica il cliente ha la facoltà di ricusare l'ispettore (rinunciando pertanto alla verifica) motivandone per iscritto le ragioni (esclusivamente per conflitto di interesse) tramite mail a [info@overtec.it](mailto:info@overtec.it). Entro 24 ore dalla ricezione della mail, l'amministratore, valutate le motivazioni, decide se ripianificare la verifica con altro ispettore o rescindere unilateralmente il contratto.

## 9 Tariffario

Le tariffe sono stabilite in maniera insindacabile da OVERTEC sulla base del tariffario minimo INAIL del 7 luglio 2005.

## 10 Fatturazione

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte.

Vale inoltre quanto segue:

- nel caso il cliente disdica le attività di controllo programmate nell'arco dei 5 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, OVERTEC si riserva la facoltà di addebitare l'importo del controllo;
- nel caso di interruzione delle attività dovuta ad un qualsiasi motivo, il cliente riceve una fattura da parte OVERTEC relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione;

OVERTEC si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta.

## 11 Indipendenza

L'obiettivo principale della certificazione e della ispezione di terza parte è di **infondere fiducia**, a tutte le parti coinvolte, che un prodotto soddisfi i requisiti specificati. Il valore della certificazione è il grado di fiducia e credibilità, pubblicamente riconosciuto, che deriva da una **valutazione imparziale e competente**, effettuata da una terza parte.

I principi necessari per infondere fiducia comprendono:

- imparzialità;

- competenza;
- responsabilità;
- trasparenza;
- riservatezza; e
- rapida ed efficace risposta ai reclami.

Il presente regolamento viene applicato da OVERTEC in maniera uniforme e imparziale per tutti i clienti che utilizzano i servizi di verifica impianti elettrici; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura; inoltre l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo.

Per rispettare i vincoli di indipendenza e imparzialità OVERTEC ha emesso una procedura sulla gestione dell'imparzialità dove sono documentati i pericoli relativi e relativa valutazione del rischio inerente la perdita di imparzialità al fine di minimizzare il suddetto rischio.

OVERTEC, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verifica, non svolge (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate):

- attività di progettazione e/o fabbricazione nel settore degli impianti elettrici.
- attività di consulenza nel campo della verifica degli impianti elettrici.
- qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di verifica degli impianti elettrici.

## **12 Trattamento dei dati personali**

OVERTEC opera nella piena conformità ed applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente.

OVERTEC vincola alla riservatezza il proprio personale e chiunque, operando per suo conto, venga a conoscenza di informazioni riservate.

Sottoscrivendo il Contratto, il Cliente consente all'inserimento del suo nominativo nella lista anagrafica dei clienti di OVERTEC e relativo trattamento dei dati personali, ai fini di:

- adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc;
- adempimenti degli obblighi derivanti da contratti stipulati, economici e fiscali;
- gestione amministrativa dei rapporti;
- attività promozionale sui servizi di OVERTEC (marketing, offerte, analisi di mercato, statistiche).

Per i dettagli si rimanda alla pagina "privacy policy" del sito [www.overtec.it](http://www.overtec.it).

Il Titolare del trattamento dei dati è a OVERTEC srl, con sede in via Magnagrecia 117 a Roma.

## **13 Controllo del MiSE e/o ACCREDIA**

OVERTEC come Ente Abilitato, è soggetto ad accreditamento da parte di ACCREDIA e abilitazione da parte del MiSE, Ministero dello Sviluppo Economico.

Nelle procedure di accreditamento è previsto che il personale MiSE e/ Accredia, durante le verifiche presso l'Organismo, debba affiancare gli ispettori OVERTEC durante le verifiche periodiche, al fine di verificarne l'operato sul campo.

Pertanto, i clienti firmando il contratto e conferendo l'incarico di verifica ad OVERTEC, accettano di far accedere al loro impianto il personale MiSE e/o Accredia in affiancamento al personale OVERTEC qualora se ne presentasse la necessità.

## **14 Modifica del Regolamento di certificazione**

Il presente regolamento di certificazione è disponibile per la consultazione nell'ultima revisione applicabile sul sito internet [www.overtec.it](http://www.overtec.it).

Possono essere apportate modifiche al presente regolamento a seguito di:

- aggiornamenti normativi in materia di salute, sicurezza ed ambiente
- Modifiche delle norme armonizzate.
- Nuove disposizioni legislative.
- Nuove procedure operative di OVERTEC.

Tutta la documentazione modificata è disponibile sul sito internet a partire dal giorno di entrata in vigore della nuova documentazione.

Secondo quanto indicato sulle clausole contrattuali, con la firma del contratto, il cliente ha acquisito l'informazione che il presente regolamento è disponibile presso il sito [www.overtec.it](http://www.overtec.it) ed è consultabile in

qualsiasi momento presso il sito stesso, nel contempo se il cliente non ha la possibilità di collegarsi al sito stesso si impegna a comunicarlo per scritto a Overtec che provvederà alla spedizione dello stesso tramite mail, includendolo in apposita mailing list.

Esclusivamente per i contratti di verifica periodica con tacito rinnovo, in caso di modifica del regolamento, che abbia impatto sul cliente in termini di costi, modalità di erogazione del servizio, gestione di reclami e ricorsi, OVERTEC trasmetterà per mail o per posta, il link a cui scaricare il nuovo regolamento, o direttamente copia dello stesso in caso di richiesta da parte del cliente se privo di accesso alla rete.